

| | |
|---|---|
| <p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di E. _____</p> <p>N. _____ del _____ di E. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p> | <h2 style="margin: 0;">COMUNE DI CALATABIANO</h2> <h3 style="margin: 0;">Provincia di Catania</h3> <h3 style="margin: 0;">DELIBERAZIONE</h3> <h3 style="margin: 0;">DEL CONSIGLIO COMUNALE</h3> <p style="margin: 10px 0 0 0;">N. 40</p> <p style="margin: 0 0 0 0;">DEL 26.11.2009</p> |
|---|---|

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore dei sigg.ri Manfrida Domenico e Torre Elena, seguito sentenza n. 1030 del 19.01.2009.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di novembre, alle ore 19,20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di (1) inizio, disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

| Consiglieri Comunali | Pres/Ass | Consiglieri Comunali | Pres/Ass |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Pappalardo Giuseppe | X | Messina Rosaria Filippa | X |
| Zappulla Nicola | X | Limina Natala | X |
| Moschella Antonino | X | Brunetto Maria | X |
| Prestipino Rosario | X | Buda Giuseppe | X |
| Prestandrea Augusto | X | Ponturo Vincenzo Massimil. | X |
| Formica Antonino | X | Benedetto Salvatore | X |
| Spinella Salvatore | X | | |
| Fasano Grazia | X | | |
| Sorbello Rosario | X | | |
| Assegnati n. 15 | In carica n. 15 | Assenti n. 05 | Presenti n. 10 |

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi del citato art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 9, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, i Sigg. Buda G., Formica A., Spinella S. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in argomento.
In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la stessa.

con 10 (dieci) voti favorevoli su 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto.

112

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 05/11/09

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore dei sigg.ri Manfrida Domenico e Torre Elena, seguito sentenza n° 1030 del 19/01/2009.

DATA

26/10/2009

VISTA la sentenza n° 1030/2009, emessa dalla Corte di Appello di Catania – Sezione Prima Civile, che condanna l'Ente, in favore dei sigg.ri Manfrida Domenico e Torre Elena, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.200,00;

VISTA la nota, prot. gen. n° 13046 del 15/10/2009, trasmessa dall'avv. Nunzio Manciangli, incaricato con deliberazione di G.M. n° 55/2004 a difendere le ragioni dell'Ente nel procedimento da cui la prefata sentenza;

CONSIDERATO sussistente l'interesse dell'Ente a liquidare le spettanze dovute, onde evitare ulteriori aggravii economici;

ACCERTATO CHE il debito da riconoscere non è prescritto a termine di legge;

VISTO l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, di:

- **RICONOSCERE**, ai sensi del l'art. 194 comma 1°, lettera a), del D.lgs. 267/2000 il debito di cui in premessa per l'importo **di € 3.200,00**, nei confronti dei sigg.ri Manfrida Domenico (nato a Messina il 04/09/1970 – C.F. MNF DNC 70P04 F158X) e Torre Elena (nata a Pola il 26/09/1936 - C.F. TRR LNE 36P66 Z118A), entrambi residenti in Taormina, via Leonardo da Vinci n° 55;
- **PROCEDERE** al pagamento, in unica soluzione;
- **FINANZIARE** la spesa, imputandola al Cap. ex 750 del Bilancio dell'esercizio finanziario corrente.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:** FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:*

Calatabiano, li 26/10/2009



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Starà)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2009 all'intervento IMP. 1823/2009 sul COD. 10108.08/1


Calatabiano li, 02/11/2009



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Perrino Rosalba)

Avv. Nunzio Manciangli

Patrocinante avanti le magistrature superiori



95024, Acireale, ...10.10.2009
Corso Sicilia, 33 - tel 0957648524 -

- Finto
legge
12/10/09
O

Ill.mo signor Sindaco al comune di Calatabiano

Oggetto: giudizio Manfrida Domenico e Torre Elena contro comune – comunicazione sentenza della Corte di Appello – Determinazioni sulla necessità di procedere all'impugnazione della sentenza.

Con riferimento al giudizio di cui al superiore oggetto, del quale lo scrivente procuratore esercita la funzione di difensore giusta deliberazione di giunta n. 55 del 28.5.2004, si precisa quanto segue:

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1030 del 28.7.2009, ha dichiarato improcedibile l'appello, condannando l'amministrazione al pagamento della somma di € 3.200 per spese processuali.

La Corte afferma che, essendo deceduto l'avv. Gaetano Tita, la notificazione doveva essere eseguita alla parte personalmente.

Il principio è corretto e conforme a legge, ma nel caso che ci occupa non poteva essere assunto dalla Corte a ragione del provvedere.

Infatti, per come dedotto con la comparsa conclusionale:

- a) i signori Manfrida e Torre, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno eletto domicilio in Catania alla via Pasubio n. 33 presso lo studio dell'avv. Guglielmo Tita;
- b) l'avv. Guglielmo Tita, in uno all'avv. Francesco Torre, nel giudizio di primo grado, rappresentavano i signori Manfrida – Torre ed esercitavano il loro diritto di difesa, sia congiuntamente e sia disgiuntamente;
- c) Sebbene la causa sia stata decisa con sentenza del 24.7.2003, la morte dell'Avv. Guglielmo Tita, che si dichiara avvenuta nel novembre del 2002, non è stata dichiarata in giudizio, stante l'esistenza di procura ad altro difensore;
- d) La notifica dell'atto di appello ai signori Manfrida Domenico e Torre Elena è stata richiesta nel loro domicilio eletto in Catania via Pasubio 33, presso lo studio degli avvocati Gaetano Tita e Francesco Torre;
- e) L'atto di appello è stato notificato a mani dell'avv. Marco Tita, figlio dell'avvocato Guglielmo ed esercente l'attività professionale presso lo studio che un tempo era stato del padre, il quale si è ricevuto la notifica senza dedurre nulla in ordine all'avvenuta causa di interruzione;
- f) I signori Manfrida Domenico e Torre Elena si sono costituiti in appello con il patrocinio degli avvocati Marco Tita e Francesco Torre, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Tita in Catania via Pasubio n. 33.

Avv. Nunzio Manciangli

Patrocinante avanti le magistrature superiori

95024, Acireale, ... pagina due
Corso Sicilia, 33 - tel 0957648524 -

Nonostante la ricostruzione storica dei fatti ed i riferimenti normativi e giurisprudenziali formulati per contestare la strumentale eccezione, la Corte, omettendo ogni risposta a quanto dedotto, si è limitata a ricopiare la norma.

Questo difensore ha pure rilevato la pretestuosità della condotta della controparte, atteso che l'avv. Marco Tita, figlio dell'avv. Gaetano Tita, anziché dichiarare all'ufficiale giudiziale la morte del papà e quindi di non essere autorizzato a riceversi l'atto di appello, ha provveduto a riceversi l'atto e con la memoria di costituzione eccepire l'inesistenza della notifica.

Questo difensore ha eccepito la strumentalità della condotta dell'ufficiale giudiziario il quale, essendo a conoscenza della morte dell'avvocato Gaetano Tita, essendo lo stesso addetto alle notifiche, avrebbe dovuto certificare l'impedimento onde consentire allo scrivente difensore di rinnovare la notificazione alla parte personalmente.

Questo difensore ha altresì dedotto che non era né poteva essere a conoscenza della morte dell'avv. Gaetano Tita, poiché in nessun atto in precedenza notificato al Comune o al precedente difensore del comune, era stata certificata la morte dell'avv. Gaetano Tita.

Ma ciò che è più grave è che questo difensore ha richiamato l'orientamento della Cassazione sul caso specifico, che ha dedotto che (sentenza n. 22293 del 26.11.2004) la notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado effettuata mediante consegna al domicilio eletto dai destinatari presso il domiciliatario nominato anche loro procuratore, ma cancellarsi dall'albo, risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto notificando con consegna del medesimo a soggetto trovato nello studio del professionista ed incaricato di ricevere gli atti, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile "ex tunc", in virtù della costituzione degli appellati-destinatari, pur se avvenuta dopo il decorso del termine d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex art. 291 cod. proc. civ..

La Corte catanese non ha neppure letto gli atti, poiché non ha dato contezza in sentenza di quanto dedotto ed eccepito dallo scrivente difensore, condannando persino l'amministrazione, ignara del fatto, al pagamento delle spese processuali.

All'uopo, ricordo che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che costituisce principio ormai comunemente recepito quello secondo cui l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre unicamente quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto, come accade quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare.



Avv. Nunzio Manciangli

Patrocinante avanti le magistrature superiori


95024, Acireale, ...pagina tre
Corso Sicilia, 33 - tel 0957648524 -

Si configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione (anche tardiva) del destinatario dell'atto.

La Corte ha avuto modo di precisare che la morte (o la cancellazione dall'albo professionale) dell'avvocato domiciliatario (sia esso procuratore o meno della parte) produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma del terzo comma dell'articolo 330 c.p.c., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio: in tal caso l'elezione di domicilio può ritenersi fatta con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario attribuendo quindi rilievo all'elemento oggettivo e non personale e non a quello oggettivo. Pertanto, ove l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte o la sua cancellazione dall'albo professionale, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente. Infatti la circostanza che, nello stesso luogo, nel caso concreto, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte o la sua cancellazione dall'albo, perché altri ne continuino l'attività, consente di ritenere esistente in fatto un collegamento tra il destinatario della notificazione, il luogo e le persone cui in quel luogo la copia dell'atto da notificare viene consegnata: tale collegamento autorizza a ritenere possibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario per cui l'irregolarità della notifica così effettuata può essere considerata sanabile (da ultimo sentenza 4/3/2002 n. 3102. in precedenza, sentenze 20/1/1986 n. 370; 28/7/1980 n. 4863). Più specificamente questa Corte ha chiarito - in una fattispecie simile a quella in esame - che la notificazione della impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado del giudizio ma nelle more cancellato dall'albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza bensì da nullità sanabile "ex tunc", per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte (sentenza 28/7/2003 n. 11623).

Nel caso che ci occupa, come nel caso esaminato dalla richiamata sentenza della Cassazione, l'atto di gravame avverso la sentenza di primo grado è stato notificato agli appellati mediante consegna al domicilio da questi ultimi eletto nell'atto di citazione introduttivo del processo, ossia in Catania via Pasubio n. 33 presso lo studio dell'avv. Gaetano Tita, (risultato deceduto il 3.12.2002, quindi prima della sentenza di primo grado), al quale è subentrato il figlio Marco, senza però un'altra elezione di domicilio da parte dei signori Manfrida e Torre. L'atto di appello, in tal modo notificato, è stato ritirato da persona rinvenuta presso lo studio dell'avvocato Gaetano Tita, dal figlio Marco, il quale



Avv. Nunzio Manciangli

Patrocinante avanti le magistrature superiori

95024, Acireale, ...pagina quattro
Corso Sicilia, 33 – tel 0957648524 –

ricevendosi l'atto e omettendo ogni dichiarazione in ordine alla sua incapacità a riceversi l'atto, considerata anche la sua qualifica professionale di avvocato, ha dato alla parte richiedente la notificazione la certezza non solo della legittimità della notifica, ma anche dell'esistenza in vita dell'avvocato Gaetano Tita.


Ma ciò che è grave è il comportamento dell'avv. Marco Tita il quale prima si riceve l'atto notificato al padre, omettendo di dichiarare l'avvenuta morte dello stesso, per poi costituirsi in giudizio nell'interesse dei signori Manfrifa e Torre, per eccepire l'inesistenza della notifica.

In conseguenza di quanto esposto, anche per l'avvenuta condanna alle spese, si esprime il parere di proporre impugnazione per Cassazione avverso al sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1030 del 28.7.2009, poiché errata ed illegittima.

Si trasmette copia della sentenza da impugnare.

Nell'attesa di conoscere le determinazioni che l'amministrazione intende proporre, è occasione di porgere cordiali saluti.

Avv. Nunzio Manciangli



sent. N. 1030

del 28 LUG. 2009




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 1030
del 28 LUG. 2009
Decisione n. 23/12
Decisa n. 18/01/0
depos. il 28 LUG. 20
Cron. 1453

La Corte di Appello di Catania – Sezione Prima Civile – composta dai
sigg.ri:

- DOTT. MARIA GRAZIA VAGLIASINDI CONSIGLIERE REL. EST.
- DOTT. CLARA CASTRO CONSIGLIERE
- DOTT. ROBERTA CRUCITTI CONSIGLIERE

Rep 1350



ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1371 Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'Anno 2004 avente per oggetto: Danni da
occupazione appropriativa

TRA

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del Sindaco pro
tempore Arch. Antonio Filippo Petralia, autorizzato al presente atto in
forza di deliberazione di giunta n. 55 del 28.5.2004, rappresentato e
difeso, per procura a margine dell'atto di appello, dall'**AVV. TO
NUNZIO MANCIAGLI**, presso il cui studio in **CATANIA
CORSO DELLE PROVINCE N. 66** elegge domicilio.

176

Appellante

E

MANFRIDA DOMENICO, nato a Messina il 4.9.1970 **TORRE
ELENA**, nata a Pola il 26.9.1936, entrambi residenti in Taormina
via Leonardo da Vinci n. 55, rappresentati e difesi dagli **AVV. TI
FRANCESCO TORRE** e **MARCO TITA** ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in **CATANIA - VIA
PASUBIO N. 33** giusta procura a margine della comparsa di
costituzione.

827
CORRISPOSTI DIRITTI
PER C...

Appellati

All'udienza collegiale dell'1.10.2008, la causa, nelle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e memorie di replica.

Conclusioni

Il Procuratore dell'appellante ha così concluso come in atto di appello.

Il Procuratore degli appellati ha così concluso:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda di difesa ed eccezione:

- 1) *Preliminarmente, accogliere l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello e, conseguentemente, dichiarare la decadenza dall'impugnazione proposta;*
- 2) *Sempre preliminarmente, per il caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto degli odierni appellati al risarcimento dei danni;*
- 3) *Dichiarare inaccoglibile la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, emessa in data 12.6/24.7.2003;*
- 4) *Rigettare, con qualsiasi statuizione, il proposto gravame avverso la sopraspecificata sentenza confermandola in ogni sua parte;*
- 5) *Con vittoria di spese e compensi con I.V.A., CPA e rimborso forfettario del 12,50%.*

Salvo ogni altro diritto.

Posta così la causa in decisione

La Corte

Riunita in camera di consiglio ha osservato:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 20/7/2004 nei confronti di Manfrida Domenico e Torre Elena il Comune di Calatabiano in persona del Sindaco pro tempore proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Giarre, sezione distaccata del Tribunale di Catania in data 12/6/2003.

Con la predetta sentenza il Comune di Calatabiano era stato condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 13.014,71 da rivalutarsi dal 1991, anno dell'occupazione, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito al soddisfo per l'occupazione sine titolo di un tratto di terreno di proprietà Manfrida - Torre.

Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio e era emerso che il Comune di Calatabiano, nel realizzare la strada di collegamento tra la S. P. e il torrente San Giorgio, aveva occupato una superficie di terreno di mq. 1.554, superiore rispetto a quella di mq. 1.180 convenuta nell'atto di cessione volontaria stipulato in data 14 maggio 1991 con gli attori.

Con la stessa sentenza il Comune di Calatabiano era stato condannato al pagamento in favore di Manfrida Domenico e Torre Elena delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.903,28.

Gli appellanti lamentavano il mancato rilievo della prescrizione della azione essendo stato notificato l'atto interruttivo del giudizio, il 6/3/1998 quando già era prescritto il diritto al risarcimento dei danni, prescrizione decorrente dal maggio del 1991, epoca dell'irreversibile trasformazione del terreno.

Deducevano che erroneamente era stata ritenuta l'edificabilità del terreno laddove per contro il terreno occupato si trovava in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta dipendente dalla legge con la conseguenza che per esso la vocazione edificatoria legale ed effettiva doveva ritenersi insussistente;

che dagli atti risultava che il terreno occupato dal Comune non aveva alcuna possibilità legale ed effettiva di edificazione poiché adiacente al terreno inizialmente ceduto dagli espropriati ed utilizzato dalla amministrazione espropriante per l' ampliamento della sede stradale realizzata in forza della cessione;

che non potevano essere condivise le risultanze dell' espletata consulenza avendo il CTU ritenuto urbanizzata l' area sulla base di un giudizio eseguito ex post senza accertare lo stato dei luoghi al tempo dell' espropriazione;

che non poteva essere condivisa nemmeno la valutazione del terreno operata dal CTU sulla base di una situazione edificatoria sviluppata illegalmente e discostandosi in modo significativo dall'importo concordato dai Manfrida in sede di cessione ;

che la determinazione del valore del terreno doveva ritenersi errata anche tenuto della violazione del criterio di cui all' art. 3 comma 65 della legge 23/12/ 1996 n. 662;

che nessuna somma per rivalutazione era stata chiesta dagli attori con l' atto introduttivo del giudizio e che la somma rivalutata non poteva essere ulteriormente maggiorata con il calcolo degli interessi costituendo ciò un indebito arricchimento per il creditore;

che, comunque, la sentenza doveva ritenersi errata anche per la mancata indicazione del momento temporale sino al quale doveva essere rivalutato il credito che è quello della pubblicazione della sentenza.

Il Comune appellante insisteva, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Manfrida Domenico e Torre Elena, ritualmente costituitisi, eccepivano preliminarmente l'inesistenza giuridica della notificazione dell' atto di appello.

Deducevano che il gravame era stato notificato sia al Manfrida che alla Torre " nel domicilio elettivo presso i procuratori domiciliatari

avv. ti Gaetano Tita e Francesco Torre con studio in Catania via Pasubio n. 33”;

che l'avv. Francesco Torre esercitante presso il foro di Messina non poteva essere considerato dal tenore della procura rilasciata in prime cure procuratore domiciliatario e l'avv. Gaetano Tita, presso il cui studio di Manfreda avevano eletto domicilio, era deceduto nel novembre del 2000;

che poiché il decesso del procuratore fa venir meno tanto l'elezione di domicilio che la rappresentanza della parte l'impugnazione non poteva essere notificata nel modo in cui invece era stata notificata e cioè in via Pasubio n. 33 Catania nelle mani dell'avv. Marco Tita;

che inammissibile doveva ritenersi l'eccezione di prescrizione sollevata soltanto nel giudizio di gravame;

che infondati nel merito erano comunque i rilievi formulati dallo appellante con il proposto gravame quanto alla ritenuta natura edificabile del terreno;

che del pari inconferente era il rilievo relativo alla dedotta violazione dell'art. 5 bis comma 7 bis della legge 8/8/1992 n. 359 rilevando in tema di illecito aquiliano, quale quello in specie, il valore che il terreno avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato;

che destituita di fondamento era la censura in punto di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria pacificamente spettanti in materia di obbligazione risarcitoria da fatto illecito.

Gli appellati insistevano, pertanto, sull'eccezione preliminare di inesistenza della notificazione del gravame e nel merito invocavano il rigetto del gravame, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.

Con ordinanza collegiale del 20/12/2004 veniva rigettata la richiesta del Comune appellante di espletamento di nuova consulenza tecnica.

All'udienza collegiale dell'1/10/2008 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti.

trascritte e previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente deliberata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto di gravame perché notificato "nel domicilio eletto presso i procuratori domiciliatari avv. ti Gaetano Tita e Francesco Torre con studio in Catania via Pasubio 33".

Gli appellati hanno, infatti, rilevato che il procuratore domiciliatario avv.to Tita Gaetano è deceduto nel novembre 2002 mentre l'av. Francesco Torre del foro di Messina non può essere considerato procuratore domiciliatario.

Giova puntualizzare che leggesi a margine dell'atto di citazione del giudizio di prime cure la seguente dicitura "Nomino miei procuratori e difensori, sia congiuntamente che disgiuntamente nel presente giudizio con mandato per ogni fase e grado, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale fase di opposizione, gli avvocati Francesco Torre e Gaetano Tita eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in via Pasubio 33". firmato "Domenico Manfreda in proprio e nella qualità di procuratore della sig. ra Torre Elena" Per autentica Francesco Torre e Gaetano Tita".

Dalla relata di notifica risulta che l'atto di appello è stato notificato all'avv. Marco Tita figlio dell'avv. Gaetano Tita in via Pasubio n.33. Costituisce principio ormai comunemente recepito quello secondo cui l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto, come accade quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Si configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di

individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta

mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un

qualche riferimento con il destinatario della notificazione.

In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc

per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione (anche

tardiva) del destinatario dell'atto.

La morte del procuratore domiciliatario fa, tuttavia venire meno

l'elezione di domicilio presso di lui e la rappresentanza della parte con

la conseguenza che in caso di decesso del procuratore anteriormente

alla notificazione dell'atto di impugnazione questo deve essere

eseguito nella residenza o nel domicilio personale dell'appellato.

La morte del procuratore domiciliatario comporta, infatti,

automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio con la

conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita

al domicilio eletto, bensì al domicilio reale dell'appellato per il

collegamento con l'art. 330 comma ultimo c.p.c. (Cass. civile sez.

III 3 Settembre 1985 n. 4584).

Nell'ipotesi, quale quella che ci occupa, in cui la parte è

rappresentata da due procuratori uno dei quali non domiciliatario, in

caso di decesso del domiciliatario, vero è che viene meno l'elezione

di domicilio e non la rappresentanza ritualmente conferita all'altro

procuratore ma trattandosi di procuratore *extradistrictum* non

domiciliatario la notifica doveva essere eseguita personalmente nei

confronti dell'appellato.

Nel caso che ci occupa la notifica eseguita a mani dell'avv Marco

Tita deve, pertanto, a parere della Corte ritenersi inesistente e come

tale in suscettibile di sanatoria.

Il collegamento con il procuratore domiciliatario deceduto non può

essere, infatti, postulato dalla ricezione dell'atto di impugnazione da

parte del figlio dell' avv. Gaetano Tita recidendo il decesso del procuratore domiciliatario ogni collegamento con la parte.

La costituzione degli appellati non ha, pertanto, efficacia di sanatoria

dell' atto, operante per contro ex tunc nella diversa ipotesi di nullità

dell'atto.

Ne consegue l' inammissibilità del proposto gravame stante la

decadenza dall' impugnazione trattandosi di sentenza non notificata

emessa il 12/6/2003 e depositata il 24/7/2003.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €

3.200,00 di cui € 2000,00 per onorario di avvocato, € 1.000,00 per

diritti di procuratore ed € 200,00 per spese.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal

Comune di Calatabiano in persona del Sindaco pro tempore avverso

la sentenza n. 84 resa dal Tribunale di Catania il 12/6/2003 non

notificata emessa nella causa civile iscritta al n. 2172/98 R. G.

promossa da Manfreda Domenico e Torre Elena nei confronti del

Comune di Calatabiano:

dichiara inesistente la notificazione dell' atto di appello e per

l'effetto l' inammissibilità dell' impugnazione.

Condanna parte appellante alla refusione in favore degli appellati delle

spese processuali liquidate in complessivi € 3. 200,00 di cui €

2.000,00 per onorario di avvocato, € 1.000,00 per diritti di procuratore

ed € 200,00 per spese.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della I Sezione civile

in data 19/1/2009.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

IL CANCELLIERE CIS
(Maddalena Alù)

Manfreda Domenico

Depositato nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania

Oggi 12 8 LUG 2009

IL CANCELLIERE CIS
(Maddalena Alù)

STUDIO LEGALE

AW. NUNZIO MANCIAGLI

PATROCINANTE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
CORSO SICILIA, 33 - TEL. 0957648524 -
95024 ACIREALE

Postaraccomandata

AR € 5,55

EL040Rsec - 95011



Posteitaliane



17006 - 95024 ACIREALE CENTRO 17 (CT) 08.10.2009 19.35

17006

Ill.mo signor Sindaco al comune di Calatabiano

Q5011



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Sig. Pappalardo Giuseppe)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Zappulla Nicola)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 09/12/09 al 24/12/09
col n. 1831 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Notificatore, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal 09/12/2009 al 24/12/2009 e che, contro la stessa, non sono stati prodotti reclami e osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - ~~1~~ (1), della L.R. 44/91 e ss. mm. ed ii;
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria